

CORSO PER L'ABILITAZIONE AL RUOLO DI OPERATORE FAUNISTICO
(LR 7/95, art. 25 - D.G.R. n. 142 del 21 febbraio 2022)

ASPETTI NORMATIVI GENERALI

PREMESSA

L'esercizio del controllo della fauna tramite abbattimento è uguale alla caccia?

SI

QUASI

NO

	Caccia	Controllo
Requisiti	Licenza di caccia	Licenza di caccia + altri titoli
Tecnica abbattimento	Spesso uguali, in controllo più opportunità tecniche	
Finalità	Ludico-ricreativa	Professionale
Destinazione dei capi	Del cacciatore	Della Regione che li può cedere per compensare la collaborazione
Riferimenti normativi	Art. 12 della L. 157/92	Art. 19 della L. 157/92

OBIETTIVI DEL CORSO

FORMARE OPERATORI ADDETTI ALLA GESTIONE DELLA FAUNA

IN PARTICOLARE, RISPETTO ALLE SEGUENTI SPECIE:

- **VOLPE**
- **CORVIDI (GAZZA E CORNACCHIA GRIGIA)**
- **STORNO**
- **PICCIONE**
- **NUTRIA**

**Ma anche rispetto alle specie che sono in rapporto ecologico,
come ad esempio le specie preda o competitive**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

DIRETTIVA 2009/147/CE – art. 9

L. 157/92 ART. 19

L.R. 7/95 ART. 25

Regolamenti e Delibere attuative regionali

Normativa Nazionale

La Costituzione della Repubblica Italiana

TITOLO V - LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

.....

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

Articolo 9

1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri *possono derogare agli articoli da 5 a 8 per le seguenti ragioni:*

- a) — nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica,
— nell'interesse della sicurezza aerea,
— *per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque,*
— per la protezione della flora e della fauna;**
- b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;**
- c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.**

2. Le deroghe di cui al paragrafo 1 devono menzionare:

- a) *le specie che formano oggetto delle medesime;***
- b) *i mezzi, gli impianti o i metodi di cattura o di uccisione autorizzati;***
- c) *le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere applicate;***
- d) *l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, impianti o metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone; e) i controlli che saranno effettuati.***

3. Gli Stati membri Inviano ogni anno alla Commissione una relazione sull'applicazione dei paragrafi 1 e 2.

IN QUALI CASI E' POSSIBILE REALIZZARE INTERVENTI DI CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA?

(L. 157/92, art. 19 comma 2)

.....per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche.....

DOVE E' POSSIBILE INTERVENIRE?

In territorio di caccia programmata e nelle aree in cui è vietata la caccia (ad esclusione di Parchi e Riserve Naturali)

COME E' POSSIBILE INTERVENIRE? (L. 157/92, art. 19 comma 2)

Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia di predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento

CHI PUO' INTERVENIRE?

I piani di controllo devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali (L. 157/92 art. 19, comma 2) che possono avvalersi di:

- *Proprietari o conduttori dei fondi su cui si attuano i piani medesimi, purchè muniti di licenza per l'esercizio venatorio;*
- *Guardie forestali e guardie comunali munite di licenza di caccia;*

LEGGE REGIONALE 05 gennaio 1995, n. 7
Norme per la protezione della fauna selvatica e per la
tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività
venatoria.

Art. 25 - (Controllo della fauna selvatica)

2. Le province, ai fini della migliore gestione del patrimonio zootecnico, di tutela del suolo, di tutela sanitaria, di selezione biologica, di tutela del patrimonio storico-artistico, di tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica in sovrannumero anche nelle zone in cui è vietata la caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato mediante cattura, ovvero, qualora l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale verifichi l'inefficacia degli altri metodi, mediante piani di abbattimento.

3. I piani di cui al comma 2 sono attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle province. Queste ultime possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purchè muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonchè delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio; possono inoltre avvalersi, ove necessario, delle guardie volontarie di cui all'articolo 37, purchè in possesso della licenza di caccia, nonchè di operatori, muniti di licenza, all'uopo espressamente autorizzati dalla provincia, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza della provincia.